




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 630 e abb.

Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92,
concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia
di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento
dell'educazione civica

N. 15 – 25 ottobre 2023



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 630 e abb.

Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92,
concernente l'introduzione delle conoscenze di base in
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito
dell'insegnamento dell'educazione civica

N. 15 – 25 ottobre 2023

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI	- 4 -
ARTICOLI 1-3	- 4 -
INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE SECONDARIE DEL DIRITTO DEL LAVORO E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO .-	4 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	630
Titolo:	Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica	no
Relatore per la Commissione di merito:	Cangiano (FDI)
Commissione competente:	VII Commissione

PREMESSA

È oggetto della presente nota la proposta di legge C. 630, recante disposizioni relative all'introduzione dell'insegnamento, nelle scuole secondarie di secondo grado, del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Si ricorda che il provvedimento è stato assegnato in sede referente alla VII Commissione (Cultura) ed è stato esaminato da quest'ultima unitamente all'abbinata proposta di legge C. 383, vertente sulla stessa materia.

Nella seduta del 18 luglio 2023 la VII Commissione ha adottato come testo base la proposta di legge C. 630.

Il testo base adottato e gli emendamenti approvati in sede referente non sono corredati di relazione tecnica.

Di seguito vengono pertanto esaminate le disposizioni del provvedimento, quali risultanti all'esito dell'esame degli emendamenti approvati da parte della VII Commissione, che appaiono presentare profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI 1-3

Insegnamento nelle scuole secondarie del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Normativa vigente. L'articolo 2 della legge n. 92 del 2019 ha istituito nel primo e nel secondo ciclo di istruzione l'insegnamento trasversale dell'educazione civica. Nelle scuole del primo ciclo, l'insegnamento è affidato, in contitolarità, a docenti sulla base del curricolo; nelle scuole del secondo ciclo, l'insegnamento è affidato ai docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, ove disponibili nell'ambito dell'organico¹. Il comma 8 specifica che dall'attuazione dell'articolo non devono derivare incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, né ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento non sono dovuti compensi, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, salvo che la contrattazione d'istituto stabilisca diversamente con oneri a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

Inoltre, l'articolo 13, comma 1, della legge n. 92 del 2019 ribadisce che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le norme – modificate durante l'esame in sede referente - sono volte a garantire la diffusione nelle istituzioni scolastiche delle conoscenze di base del diritto del lavoro e in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, anche attraverso le testimonianze di vittime di infortuni sul lavoro. Per tali fini, il provvedimento in esame introduce le conoscenze di base in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nell'ambito delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica (articolo 1).

Conseguentemente, viene integrato l'articolo 3, comma 1, della legge n. 92 del 2019, concernente l'introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica. In particolare, tra le tematiche di riferimento nell'insegnamento dell'educazione civica, con l'introduzione della lettera *b*-bis) vengono previste le conoscenze di base in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (articolo 2).

Durante l'esame in sede referente sono stati soppressi l'articolo 3 (concernente la definizione di linee guida, da parte del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per l'insegnamento delle norme che regolano il rapporto di lavoro e la tutela della salute e della sicurezza

¹ Le linee guida predisposte dal Ministero dell'istruzione e del merito e reperibili sul Portale per l'Educazione civica specificano che, nel caso in cui non vi siano nell'istituto docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridico-economiche, l'insegnamento di educazione civica sarà attribuito in contitolarità a più docenti, competenti per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di programmazione dai rispettivi Consigli di classe.

nei luoghi di lavoro) e l'articolo 4 (concernente le modalità per definire lo svolgimento delle attività di formazione e di aggiornamento dei docenti) del testo base.

Si prevede infine che dall'attuazione del provvedimento in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 3).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame sono volte a garantire la diffusione nelle istituzioni scolastiche delle conoscenze di base del diritto del lavoro e in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Per tali fini, vengono inserite dette conoscenze nell'ambito delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica.

Al riguardo, si ricorda che l'insegnamento dell'educazione civica è stato introdotto nell'ordinamento dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2019: alla norma non sono stati ascritti oneri a carico della finanza pubblica.

Infatti, l'articolo 2, comma 8, della suddetta legge specifica che dall'attuazione dell'articolo non devono derivare incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, né ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Inoltre, per lo svolgimento dei compiti di coordinamento non sono dovuti compensi, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, salvo che la contrattazione d'istituto stabilisca diversamente con oneri a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

Infine, il successivo articolo 13, comma 1, ribadisce che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ciò premesso, si osserva che l'insegnamento delle nuove conoscenze, inserendosi nel meccanismo già in funzione per l'educazione civica, sarà affidato, nelle scuole del primo ciclo, in contitolarità a docenti sulla base del curriculum e, nelle scuole del secondo ciclo, ai docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, ove disponibili nell'ambito dell'organico. Ove invece i docenti non fossero disponibili, l'insegnamento sarà attribuito in contitolarità a più docenti, competenti per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di programmazione dai rispettivi Consigli di classe. In proposito, andrebbe acquisita la conferma da parte del Governo che l'ampliamento delle conoscenze impartite nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica sia realizzabile con le risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente, conformemente a quanto previsto dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all' articolo 13, comma 1, della legge n. 92 del 2019.

Con riferimento agli eventuali oneri derivanti dall'aggiornamento dei docenti, si ricorda che l'articolo 6, comma 1, della legge n. 92 del 2019 riserva una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015², pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, alla formazione dei docenti sulle tematiche afferenti all'insegnamento trasversale dell'educazione civica. Al riguardo, andrebbe acquisita conferma che l'inclusione, nei predetti programmi di formazione, delle materie inerenti alla sicurezza sul lavoro sia realizzabile nell'ambito della riserva prevista a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento secondo cui dall'attuazione della proposta in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nel prendere atto della corretta formulazione della disposizione, si segnala che potrebbe valutarsi l'opportunità di integrare la clausola di invarianza al fine di prevedere espressamente che agli adempimenti previsti dal presente provvedimento si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sul punto appare comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

² Destinate all'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative, con una dotazione a decorrere dal 2016 di 40 milioni di euro.